

SANATORIA CARTELLE

Parte la rottamazione-bis Pronti i modelli di richiesta

Luigi Lovecchio ▶ pagina 6

Rottamazione-bis, istanze al via

In caso di «rinnovo» necessario riportare gli estremi delle comunicazioni di rigetto

Niente corsa all'ultimo minuto

In anticipo sul termine del 31 ottobre pubblicati i modelli per la richiesta

La distinzione

Al prospetto per chi ha subito un diniego per le rate 2016 si affianca quello per il 2017

LA PRESUNZIONE

Se non si indica il numero delle dilazioni, si intende che il versamento verrà effettuato in unica soluzione

PAGINA A CURA DI

Luigi Lovecchio

■ Sono stati pubblicati ieri sul sito di [Agenzia delle Entrate](#) - Riscossione i due modelli per avvalersi della rottamazione bis delle cartelle di pagamento. La pubblicazione è in anticipo rispetto alla scadenza di legge del 31 ottobre. Il modello DA-R va utilizzato da chi si è visto rigettare la precedente istanza, per non aver pagato tutte le rate scadute dal 31 dicembre 2016; il modello DA-2017 è riferito alla definizione dei carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (articolo 1, Dl 148/2017). Le istanze si possono fare da subito. Gli schemi riprendono il modulo per la definizione agevolata originaria (articolo 6, Dl 193/2016). Le peculiarità maggiori sono contenute nel modello DA-R: è richiesto di riportare il numero identificativo

delle comunicazioni di rigetto ricevute, anche parziali, con la precisazione che deve trattarsi di rigetto motivato esclusivamente sulla base del mancato pagamento delle rate dovute a tutto dicembre 2016, riferita a dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016. Rigetti motivati da ragioni diverse non consentono di beneficiare delle agevolazioni in esame e presentare la domanda non comporterà alcuna sospensione delle riscossioni. In alternativa, è possibile indicare dettagliatamente gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento ovvero gli avvisi di addebito dell'Inps oggetto delle comunicazioni di rigetto. Non è chiaro in realtà la ragione di tale alternativa, che si spiega solo con il fatto che il debitore possa non aver ricevuto o aver perso la comunicazione di rigetto. Se infatti quest'ultima è in possesso del debitore (e così dovrebbe essere), basta riportarne gli estremi senza dover ricostruire i dati identificativi dei titoli da cui originano le pretese creditorie. Un'altra specificità del modello DA-R è la scelta

delle rate, tre al massimo, scadenti a settembre, ottobre e novembre 2018 e tutte di pari importo. La scelta va espressa nell'istanza.

Entrambi i moduli esplicitano che, se il debitore omette di precisare il numero delle rate, il pagamento si intende richiesto in un'unica soluzione. Un'affermazione comprensibile, in linea di principio, ma che non pare corretta se si vuol attribuire all'inerzia del debitore la valenza di una manifestazione di volontà irrevocabile. In altri termini, il debitore che dimentica di esprimere una scelta sul numero delle rate deve poter comunicarla dopo il ricevimento della liquidazione dall'Agenzia.

I modelli si presentano solo via pec (unitamente alla copia del documento di identità del debitore) o sportelli dell'agente della riscossione. È sempre possibile delegare un terzo a trasmettere l'istanza, allegando i documenti di identità del delegante e del delegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La definizione agevolata delle cartelle

LE REGOLE

Niente sanzioni e interessi

Il contribuente che aderisce alla rottamazione può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di aggio della riscossione. Non sono dovuti dunque le sanzioni tributarie, gli interessi di mora, ma anche le sanzioni e somme aggiuntive che gravano su crediti previdenziali

Gli importi esclusi

Risorse proprie tradizionali Ue (come dazi doganali Iva riscossa all'importazione); somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna

No a ipoteche e pignoramenti

Con l'adesione alla rottamazione, l'agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (tranne quelli già iscritti alla data della presentazione della domanda) e non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate

I CARICHI DAL 2000 AL 2016

RIAMMISSIONE RATE NON PAGATE

Saldo entro il 30 novembre

Chi ha già aderito alla prima rottamazione delle cartelle ma non è riuscito a saldare o ha versato in modo incompleto le prime due rate in scadenza il 31 luglio e 2 ottobre può rientrare nella sanatoria pagando quanto dovuto entro il 30 novembre 2017

RIPECAGGIO DEI NON AMMESSI

Dichiarazione entro il 2 gennaio

Chi non è stato ammesso alla prima rottamazione perché, pur avendo dei piani di dilazioni in corso con l'ex Equitalia al 24

ottobre 2016, non era in regola con i pagamenti al 31 dicembre dello scorso anno può di nuovo cercare di aderire presentando una domanda di riammissione entro il 2 gennaio 2018 con il modello predisposto dall'agenzia delle Entrate-Riscossione

Pagamento delle vecchie rate

Per essere riammessi alla rottamazione bisogna versare in un'unica soluzione entro il 31 maggio le rate non versate del vecchio piano di dilazione. Entro il 31 marzo l'agente della riscossione comunica l'importo

La prima o unica rata

Per la rottamazione ci si potrà avvalere di sole tre rate al massimo invece che di cinque. I soggetti riammessi devono versare entro il 1° ottobre 2018 la prima o unica rata della rottamazione maggiorata degli interessi calcolati al 1° agosto 2017

Le eventuali altre rate

Il 31 ottobre 2018 è il termine per il versamento della seconda rata della rottamazione da parte dei riammessi. Il 30 novembre 2018 scade, sempre per i riammessi, la terza rata

LE CARTELLE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2017

LA RIAPERTURA

Entro il 15 maggio

I contribuenti interessati da carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 rientranti nel perimetro della sanatoria potranno presentare istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018

Il primo passo

Si presenta entro il 15 maggio 2018 domanda di ammissione con il modello predisposto dall'agenzia delle Entrate-Riscossione

La comunicazione

L'agente della riscossione

comunica entro il 31 marzo (è un sabato) al contribuente l'affidamento di carichi per i quali al 30 settembre 2017 non risulta ancora notificata la cartella

La risposta

Agenzia delle Entrate - Riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2018 (ma la data cade di sabato) gli importi dovuti per l'adesione alla rottamazione bis secondo le rate prescelte

La prima o unica rata

Il 31 luglio 2018 scade il termine per il versamento della prima o unica rata

Le eventuali altre rate

Il 30 settembre 2018 è l'ultimo giorno per il versamento della seconda rata (può slittare al 1° ottobre 2018, il 30 è domenica), il 31 ottobre 2018 per la terza rata, il 30 novembre 2018 per la quarta, il 28 febbraio 2019 per la quinta e ultima

La differenza

L'accesso alla definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 potrà avvenire senza che debbano essere versate le rate dei piani di dilazione in essere relativi a questi carichi